

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 3/2020

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IVASS RECANTE MISURE TEMPORANEE DI DEROGA AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 79 DEL 14 NOVEMBRE 2018 RECANTE IL CRITERIO PER IL CALCOLO DEI COSTI E DELLE EVENTUALI FRANCHIGIE PER LA DEFINIZIONE DELLE COMPENSAZIONI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONE NELL'AMBITO DEL RISARCIMENTO DIRETTO, DI CUI ALL'ART. 150 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 29 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ", CONVERTITO CON LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27.

Il presente documento contiene lo schema di Provvedimento recante misure temporanee di deroga al Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018 che definisce il criterio di calcolo delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del Risarcimento Diretto, in relazione agli esercizi 2020 e 2021.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno essere inviate all'IVASS, entro il 19 novembre 2020, all'indirizzo di posta elettronica provvedimento_card2020@ivass.it, utilizzando l'apposita tabella allegata.

I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati;
- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 4 novembre 2020

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IVASS RECANTE MISURE TEMPORANEE DI DEROGA AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 79 DEL 14 NOVEMBRE 2018 RECANTE IL CRITERIO PER IL CALCOLO DEI COSTI E DELLE EVENTUALI FRANCHIGIE PER LA DEFINIZIONE DELLE COMPENSAZIONI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONE NELL'AMBITO DEL RISARCIMENTO DIRETTO, DI CUI ALL'ART. 150 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 29 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ", CONVERTITO CON LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27.

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE

Quadro normativo e principi ispiratori del Provvedimento

Il sistema di incentivi e penalizzazioni di cui al Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, istituito in attuazione della legge n. 1 del 24 gennaio 2012, è finalizzato a migliorare l'efficienza gestionale delle imprese nell'ambito del Risarcimento Diretto. Gli indicatori utilizzati per misurare l'efficienza delle imprese sono: 1. "antifrode liquidativa", 2. "costo", 3. "dinamica del costo", 4. "velocità di liquidazione".

In particolare, la "dinamica del costo" misura l'aumento/decremento del costo medio dei sinistri CARD/CID con danni alle cose, relativi alla sola Macroarea territoriale 1, subiti e pagati a titolo definitivo entro il 31 dicembre dell'anno di accadimento, rispetto alla generazione precedente.

Le restrizioni alla circolazione stradale conseguenti all'epidemia di COVID-19 comporteranno¹ nella annualità 2020 un'importante riduzione dei sinistri (il numero dei sinistri pagati nell'anno di accadimento è diminuito del 23% nella macroarea 1) e un aumento del costo medio degli stessi (+4,5% nella macroarea 1), registrato in conseguenza delle modifiche occorse nella distribuzione per classe d'importo. La combinazione di tali fattori determinerà, in particolare nelle imprese di piccola dimensione, un aumento della volatilità dell'indicatore sopracitato ("dinamica del costo") con conseguenze negative sulla sua capacità di rappresentare correttamente il grado di efficienza gestionale.

La deroga provvedimentoale proposta si rende necessaria per attenuare la volatilità del suddetto indicatore, consentendo allo stesso di contribuire efficacemente alla corretta determinazione di premi e penalizzazioni anche nell'attuale contesto eccezionale.

¹ Secondo proiezioni dell'Istituto effettuate mediante i sinistri con accadimento 1° agosto 2019 - 31 luglio 2020 acquisiti dalla Stanza di Compensazione aggiornata al 31 agosto.

Le modifiche introdotte con il provvedimento prevedono:

1. l'estensione del perimetro di calcolo all'intero territorio nazionale, consentendo di estendere la base statistica in un periodo di forte calo della sinistrosità;
2. l'adozione della distribuzione tagliata degli importi dei sinistri, in modo da limitare l'effetto distorsivo dei sinistri "di punta" su un insieme sinistri di dimensioni ridotte a causa della citata diradata sinistralità;
3. la durata della deroga per gli esercizi 2020 e 2021. L'estensione della deroga all'esercizio 2021 è determinata dalla struttura dell'indicatore che confronta i costi medi di due esercizi.

Sintesi delle previsioni provvedimentali

L'art. 1 stabilisce una deroga temporanea per il calcolo degli incentivi di cui al Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018 per la componente "dinamica del costo" applicabile agli esercizi 2020 e 2021.

Valutazione di impatto

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, la regolamentazione in discussione deriva dall'obbligo di dare attuazione alla normativa primaria di riferimento.

L'analisi di impatto della regolamentazione è stata omessa ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento IVASS n. 3/2013, in quanto si tratta dell'attuazione delle previsioni contenute nella normativa nazionale di riferimento caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità.

Il termine per la pubblica consultazione è fissato in 15 giorni. La compressione del termine della consultazione fa riferimento all'opportunità di regolamentare la deroga il prima possibile rispetto al consolidamento delle variabili di calcolo nonché al già intercorso confronto con il mercato.
--

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IVASS RECANTE MISURE TEMPORANEE DI DEROGA AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 79 DEL 14 NOVEMBRE 2018 RECANTE IL CRITERIO PER IL CALCOLO DEI COSTI E DELLE EVENTUALI FRANCHIGIE PER LA DEFINIZIONE DELLE COMPENSAZIONI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONE NELL'AMBITO DEL RISARCIMENTO DIRETTO, DI CUI ALL'ART. 150 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 29 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ", CONVERTITO CON LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, in particolare l'articolo 141 rubricato "Risarcimento del terzo trasportato", l'articolo 148 rubricato "Procedura di risarcimento" e l'articolo 150 rubricato "Disciplina del sistema di risarcimento diretto";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal D.P.R. 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'articolo 13 rubricato "Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto";

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 22, del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili) capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio) e capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 27, del 14 ottobre 2008, concernente la tenuta dei registri assicurativi di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO l'articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, che attribuisce all'IVASS il potere di individuare un criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra le imprese nell'ambito del risarcimento diretto;

VISTO l'articolo 30 della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha modificato il comma 1.bis dell'articolo 29 della legge 24 marzo 2012, n.27, assegnando all'IVASS il compito di revisionare il criterio per il calcolo delle compensazioni, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi;

VISTO il Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, recante il criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3, del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto e, in particolare, l'articolo 9 (Revisione degli atti di regolazione) che prevede che gli atti di regolazione sono sottoposti a revisione periodica, almeno ogni tre anni, ai fini dell'adeguamento all'evoluzione delle condizioni di mercato e degli interessi dei contraenti, assicurati e aventi diritto alla prestazione assicurativa;

CONSIDERATO che la decretazione d'urgenza in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato un forte impatto sul sistema produttivo del paese, nonché sulla circolazione veicolare, sulla incidenza e sulla distribuzioni territoriale dei sinistri con ricadute sull'attività assuntiva, liquidativa e gestionale delle imprese di assicurazione che esercitano sul territorio nazionale l'assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

Art. 1

(Criteri di calcolo degli incentivi per la “dinamica del costo”)

1. Ai fini del calcolo dei valori degli incentivi di cui all’art. 5, comma 4, lettera c), del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, per la determinazione della “variazione del costo dei danni alle cose” d_i , i costi medi sono calcolati mediante i pagamenti per danni al veicolo e alle cose trasportate del conducente considerando i sinistri CID dell’intero territorio nazionale, per i quali il totale dei pagamenti sia interno all’intervallo individuato dai percentili di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli esercizi 2020 e 2021.

Art. 2

(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito internet dell’Istituto.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.